



ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE COSTITUITO IN FORMA COLLEGIALE

IL DIRETTORE CENTRALE RISORSE UMANE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 639;

VISTA la legge 9 marzo 1989 n. 88;

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 1994 n. 479;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997 n. 366;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito "Regolamento UE");

VISTO il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205 (di seguito "Codice");

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 recante *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"* e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016 n. 105, recante *"Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni"* e, in particolare, l'articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV tenuto dal suddetto Dipartimento;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 così come modificato dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 7 agosto 2023;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 3 novembre 2023;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il predetto Organismo è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del comma 3, dell'art. 14 bis del suddetto D. Lgs. 150/2009, la durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni;

VISTA la determinazione presidenziale n. 27 dell'8 settembre 2020, con cui è stata nominata componente dell'Organismo indipendente di valutazione della performance dell'INPS la prof.ssa Lidia D'Alessio;

VISTA la determinazione presidenziale n. 1 dell'11 gennaio 2021 con la quale sono stati nominati rispettivamente Presidente e componente dell'OIV dell'Istituto, il Prof. Giovanni Valotti e il Prof. Renato Ruffini;

TENUTO CONTO dell'intervenuta scadenza dell'incarico conferito alla Prof.ssa Lidia D'Alessio;

TENUTO CONTO, altresì, dell'approssimarsi della scadenza dell'incarico del prof. Valotti e del Prof. Ruffini,

AVVISA

Articolo 1

Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell'incarico

È indetta una procedura selettiva pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV) dell'INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, costituito in forma collegiale.

L'incarico di Presidente e componente dell'OIV collegiale, conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di conferimento dell'incarico e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l'obbligo per i medesimi di procedere tempestivamente al rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del succitato decreto "*l'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e lettera c), ovvero in caso cancellazione dall'elenco nazionale in esito alle verifiche di cui all'art. 3, comma 4 ovvero per il superamento dei limiti di cui all'art. 8'*".

Articolo 2

Compenso

Il corrispettivo annuo onnicomprensivo – al netto degli oneri di legge a carico dell'Istituto - è pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per l'incarico di Presidente dell'OIV mentre è pari a euro 16.500,00 (sedicimilacinquecento/00) per l'incarico di componente del suddetto Organismo.

Articolo 3

Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso coloro che alla data di scadenza del termine previsto dal successivo articolo 7, risultano iscritti, da almeno sei mesi alla scadenza del termine per la presentazione della domanda nelle fasce 2 e 3 dell'Elenco nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Il Presidente dell'OIV sarà individuato tra i soggetti iscritti nella fascia 3, ai sensi di quanto previsto dall'art.7, comma 6, lettera a) del citato D.M. 6 agosto 2020.

Articolo 4

Divieto di nomina

Non possono essere nominati componenti dell'OIV i dipendenti dell'INPS, i soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina.

Articolo 5

Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi

Fermi restando i divieti di nomina previsti al precedente articolo 4, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190, al decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e alle altre norme di legge e discipline di settore.

Articolo 6

Esclusività del rapporto

Per assumere l'incarico di Presidente o componente dell'OIV dell'INPS i candidati devono rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più di un OIV, come previsto dall'art. 8 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 e ss.mm.ii. Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di cui al successivo art. 7 del citato decreto.

Articolo 7

Modalità di presentazione della domanda di candidatura

La domanda di candidatura dovrà essere redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato (*Allegato 1*) e dovrà essere sottoscritta dal candidato, così come la documentazione di seguito riportata, a pena di esclusione, sotto la sua responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- *curriculum vitae* in formato europeo recante le clausole di autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti;
- relazione di accompagnamento al *curriculum vitae* dalla quale si evincano l'esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 6 agosto 2020 (misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel *risk-management*) ed eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV;
- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa all'assenza di cause di divieto di nomina, di conflitti di interesse e altre cause ostative di cui agli artt. 4 e 5 del presente Avviso (*Allegato 2*).

La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere inviata entro il 6 dicembre 2023, ore 23.59, esclusivamente in formato pdf/A non modificabile, a mezzo PEC all'indirizzo: dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it, indicando in oggetto "*Manifestazione di interesse ai fini della nomina dell'OIV INPS*"; farà fede la data e l'ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata recante la domanda di candidatura e della documentazione allegata è stato consegnato nella suddetta casella di destinazione PEC, come risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili all'Amministrazione stessa o a eventi di forza maggiore.

Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente avviso.

Articolo 8

Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 6 agosto 2020 "*I componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'elenco nazionale da almeno sei mesi*". Le domande dei candidati saranno esaminate ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e per la valutazione delle relative esperienze e conoscenze.

Fermo restando il rispetto dei requisiti generali, di esperienza, competenza e integrità di cui all'art. 2 del citato decreto ministeriale 6 agosto 2020, per l'iscrizione al suindicato Elenco nazionale, ai fini della presente procedura, sarà valutata, con preferenza, la formazione conseguita in ambito economico e statistico, giuridico-amministrativo e dell'ingegneria gestionale, oltre alla conoscenza della lingua inglese e dell'informatica.

La scelta dei componenti dell'OIV sarà tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere.

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature l'INPS provvederà a richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica, la visura dei partecipanti relativa all'effettiva iscrizione ed alla relativa anzianità oltre alla verifica della fascia professionale.

La procedura non riveste carattere concorsuale e non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.

L'OIV è nominato con provvedimento del Presidente dell'INPS, previa intesa con il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, ai sensi dell'art 4, comma 1, lett. f) del Regolamento di Organizzazione dell'Istituto.

Articolo 9

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

L'INPS, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, tratta i dati conferiti nell'ambito della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva pubblica di cui all'art. 7 del presente avviso, in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento UE e del Codice.

I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura selettiva pubblica e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi.

Il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle indicazioni previste dal Regolamento UE, a partire da quanto indicato agli artt. da 5 a 11, e sarà svolto da dipendenti dell'Istituto appositamente autorizzati ed istruiti.

Nei casi previsti da idonea base giuridica, costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali, nel rispetto dei limiti dagli stessi fissati, i dati personali possono essere comunicati dall'INPS ad altri soggetti; si tratta di autonomi Titolari del trattamento, che possono operare nei limiti strettamente necessari per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura può comportare impossibilità nella definizione dello svolgimento delle attività necessarie alla presente procedura selettiva pubblica.

I dati personali conferiti non saranno oggetto di diffusione se non per ottemperare ad obblighi espressamente previsti dalla legge.

La conservazione, da parte di INPS, dei dati conferiti avverrà secondo i termini previsti dalla legge e non sarà operata oltre il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità stabilite.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica e la limitazione del trattamento, rivolgendo l'apposita istanza all'INPS tramite il Responsabile della protezione dei dati all'indirizzo: INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciriaco De Mita, n.

21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata:

responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it.

Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Regolamento UE).

Articolo 10

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il dr. Aldo Falzone, responsabile dell'Area "Selezione e contrattualizzazione delle risorse" della Direzione centrale Risorse umane.

Articolo 11

Comunicazioni e trasparenza

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul:

- Portale Unico del Reclutamento (inpa.gov.it)
- Portale della performance del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (performance.gov.it);
- sito istituzionale dell'INPS www.inps.it nella sezione "Avvisi".

Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti forniti nella domanda di candidatura di cui all'art. 7.

Il provvedimento di nomina, il *curriculum* professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'INPS, ai sensi della normativa vigente. L'esito della presente procedura sarà pubblicato, altresì, sul Portale della performance.

IL DIRETTORE CENTRALE RISORSE UMANE

Giuseppe Conte